



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
IV SEZIONE CIVILE

RG. 4463/2014Cron. 2634

Rep. \_\_\_\_\_

Rel. De Falcooggetto Danni

nella persona di:

Dott. Marzia Consiglio

Dott. Vito Riccardo Cervelli

Dott. Rita Anna De Falco

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

Presidente

Consigliere

Giud. ausl. rel/est.

## SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n°4463/14 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto risarcimento danni, riservata in decisione all'udienza del 12.03.2019 e vertente

TRA

Giuseppe, Cod. Fisc.

rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di appello, unitamente e disgiuntamente dall \_\_\_\_\_ e dall' Avv. Michele Liguori ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla P.zza Esedra ed Edilforum Is.F.10 Centro Direzionale

**-Appellante-****E**

Generali Italia Spa, P.I. 00885351007, nella qualità d'Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione FGVS, a mezzo della sua mandataria e rappresentante Generali Business Solutions Spa, cod. fisc. 07833760015, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile in atti (Rep.n.6863,Racc.n.3555), dall'Avv.to Erasmo Augeri, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via Melisurgo n.44

**- Appellata-**

NONCHE'

*hel*

Assicurazioni Generali Spa, quale impresa designata per la regione Campania a gestire il F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore

Appellata contumace

Conclusioni:

PER L'APPELLANTE:

In riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il gravame e per l'effetto: 1) in accoglimento del primo motivo di appello: ritenere le circostanze allegare in fatto nel libello introduttivo in ordine alle lesioni subite, non contestate, e quindi, non abbisognevole di prova; - ritenere provate le lesioni subite e le menomazioni residue;-ritenere generiche e, comunque abbandonate le impugnative sollevate dall'appellata società in ordine alla CTU medico legale; - tener conto, nella valutazione del danno permanente, della tabella di cui al D.M. del 3/7/2003; - ritenere inapplicabile al caso in esame la normativa di cui all'art. 32, comma 3- ter e 3 - quater, D-L- 24/01/2012 n.1 convertito in L. 24/03/2012 n.27; - ritenere, che alle lesioni subite dall'appellante sono residui postumi di natura permanente nella misura del 20%, secondo le indicazioni de C.T. o del 15% secondo le indicazioni del CTU, o nella diversa misura ritenuta di giustizia; - liquidare all'appellante i danni tutti subiti quali, quelli patrimoniali : lucro cessante e/o emergente da perdita di possibilità passata, attuale e futura (c. detta perdita di chance), nella misura che verrà ritenuta di giustizia; 2) in accoglimento del secondo motivo di gravame: liquidare all'attuale appellante il danno non patrimoniale (biologico morale), mediante l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano , mediante – l'utilizzazione del criterio correttivo di personalizzazione maggiorativa in percentuale; o nella misura ritenuta di giustizia; 3) in accoglimento del terzo motivo: liquidare all'appellante il danno non patrimoniale (biologico e morale) da IT, mediante l'applicazione delle tabelle di Milano (aggiornate al momento della liquidazione definitiva del danno) ed, in ogni caso, nella misura, ritenuta di giustizia; 4) in accoglimento del quarto motivo: ritenere, nella fattispecie allegata nel libello introduttivo provata nel corso del giudizio di primo grado, almeno astrattamente, l'ipotesi di illecito penale (lesioni colpose, ex art. 590 c.p. ed omissione di soccorso, ex art. 593 c.p.) – ritenere provato il diverso danno morale (rispetto al danno biologico) – fornire un'interpretazione

2  
Mer

logico- storico- sistematica dell'art. 139 D.lgs, 7/9/2005 n. 209 e ritenere che il legislatore, allorché ha disciplinato il risarcimento del danno biologico, non ha incluso nelle relative tabelle di liquidazione il danno morale; sempre in relazione alla norma citata fornire, quindi, una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto dei cui all'artt. 2059 c.c. e 139 D.lgs, 7/9/2005 n. 209, al fine di garantire l'integrale risarcimento del danno non patrimoniale; - liquidare, pertanto, all'attuale appellante il danno non patrimoniale (morale) da I.P. e da I.T. nella misura di almeno il 20% dell'importo liquidato per danno biologico da I.P. e da I.T. ed, in ogni caso, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;- liquidare all'appellante la rivalutazione monetaria di tutte le somme ,da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento, per le somme da liquidarsi e dal 5/11/2013, per le somme già liquidate dal primo giudice, alla data di deposito dell'emananda sentenza, fino al soddisfo;5) in accoglimento del quinto motivo : liquidare all'appellante il lucro cessante, sotto forma di interessi, da determinarsi nella misura percentuale ,che verrà ritenuta di giustizia - liquidare all'attuale appellante gli interessi legali su tutte le somme così determinate e, cioè, capitale maggiorato di rivalutazione monetaria e danno da ritardo, dalla data di deposito della sentenza, al soddisfo; 6) in ordine al sesto motivo: liquidare all'appellante il danno emergente per la parcella penale e stragiudiziale del difensore comprensiva della parcella del C.T.P. nella misura di €. 5.132,28, o nella diversa misura, minore o maggiore, ritenuta di giustizia con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore antistatario per averne fatto anticipo, nonché la totalità delle spese e dei compensi professionali del giudizio di primo grado oltre accessori di legge iva e cpa e rimborso forfettario ,con distrazione. Vinte le spese e competenze del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario e accessori di legge con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari, per averne fatto anticipo.

PER L'APPELLATA:

Per il F.G.V.S., la Generali Italia S.p.A. chiedeva dichiarare inammissibile ed improponibile l'avverso atto di appello, rigettando, comunque, ogni e qualsiasi ulteriore pretesa. Vinte le spese del grado di giudizio, con accessori di legge.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29/01//2009, l'odierno appellante,

Mel

Giuseppe, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la Generali Assicurazioni S.p.A., per sentire accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Punto, rimasto sconosciuto, nella causazione del sinistro verificatosi in data \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, verso

tra il ciclomotore Scarabeo Aprilia 50 c.c. tg. \_\_\_\_\_ di proprietà di

Giuseppe e dallo stesso condotto e l'autovettura Fiat Punto, che nell'esecuzione di una manovra di sorpasso, urtava con il proprio specchietto laterale esterno dx il lato sx del corpo dell'istante e del ciclomotore. Allegava l'attore che a seguito dell'impatto aveva perso il controllo del ciclomotore ed era caduto al suolo e che, subito dopo l'evento, il conducente della Fiat Punto non si era fermato, per prestare il dovuto soccorso ed era scappato via; che esso \_\_\_\_\_, proiettato al suolo, non era riuscito a rilevare il numero di targa del predetto veicolo investitore; che alcuni testimoni presenti ai fatti avevano inseguito la Fiat Punto al fine di fermarla o, quantomeno, identificarla e rilevare il numero di targa, ma senza esito.

A seguito dell'impatto, il \_\_\_\_\_ subiva lesioni personali, come da referto del P.S. del P.O. Loreto Mare di Napoli ( Frattura trimedollare scomposta).

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Generali Assicurazioni S.p.A., resistendo alla domanda attorea.

Espletata la prova testi e la consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni all'udienza del 18/06/2013 la causa veniva introitata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.. Con la sentenza n. 12266/2013, pubblicata il 05.11.2013, il Tribunale di Napoli IV sez.civ. accoglieva solo in parte la domanda attrice, riconoscendo un pari presunto concorso di colpa, con riguardo all'evento, e condannava le Assicurazioni Generali Spa, quale impresa designata per liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, a pagare al \_\_\_\_\_, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di €. 7.664,00 oltre interessi legali dalla data della pronuncia; poneva le spese della CTU, come liquidate da separato decreto, a carico dell'attore per ¼ e del convenuto per i ¾. Condannava la Assicurazioni Generali Spa a rimborsare all'attore metà delle spese, liquidate in €. 1.450,00 oltre accessori di legge IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore anistatario.

MEL

Avverso tale pronuncia proponeva appello Giuseppe, contestando la decisione del giudice di prime cure, sotto svariati profili articolati in sei motivi di censura, in forza dei quali chiedeva accogliersi le conclusioni, come sopra riportate. Costituitasi per il F.G.V.S., la Generali Italia S.p.A. contestava ed impugnava l'avverso atto di appello, perché inammissibile ed infondato nel merito.

Non si costituiva invece la Assicurazioni Generali S.p.A.

Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, all'udienza del 12. 03.2019 la causa veniva assegnata a sentenza, previa concessione dei termini per lo scambio delle memorie conclusionali e di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente è opportuno rilevare, che il giudizio è stato validamente introdotto davanti a questa Corte, dal momento che la sentenza impugnata, non notificata, è stata emessa in data 28/10/2013 e pubblicata in data 05.11.2013 e che l'atto di citazione in appello è stato notificato l'8.11.2014 alla Generali Assicurazioni S.p.A., il 13.11.2014 alla spa Generali Italia (quale società cessionaria del ramo d'azienda assicurativa italiana) ed è stato depositato in data 12.11.2014.

2.- La Generali Italia S.p.A. si è costituita in giudizio, invocando l'atto pubblico di conferimento di ramo d'azienda rogato il 18 giugno 2013 dal Notaio Piergaetano Marchetti del Collegio Notarile di Milano, dal quale si desume che, con effetto dal 1° luglio 2013, la Assicurazioni Generali S.p.A. (parte del giudizio di primo grado) ha conferito alla Ina Assitalia S.p.A. il ramo d'azienda denominato «Direzione per l'Italia» (o DIT), comprendente il complesso di beni e rapporti funzionali all'esercizio dell'attività assicurativa nell'Unione Europea, e che contestualmente la Ina Assitalia S.p.A. ha mutato la propria denominazione sociale in Generali Italia S.p.A. Il conferimento del ramo d'azienda determina una successione a titolo particolare nel diritto controverso e, quindi, dal punto di vista processuale è disciplinata dall'art. 111 c.p.c., con la conseguenza che l'alienante/conferente, salva l'ipotesi qui non ricorrente di cui al comma terzo di questo stesso articolo, resta parte del giudizio (art. 111 comma 1 c.p.c.), ferma restando la facoltà (art. 111 comma 3 c.p.c.) dell'acquirente/conferitario di intervenire e, se del caso, di impugnare autonomamente la sentenza pronunciata, nei confronti dell'acquirente (art. 111

nel

comma 4 c.p.c.).

Ne consegue, da un lato, che legittimamente la Generali Italia S.p.A. si è costituita nel presente grado, al fine di resistere all'avversa impugnazione e, dall'altro, che correttamente l'appellante ha evocato in giudizio anche l'originaria parte in primo grado, notificando la citazione in appello alla Assicurazioni Generali S.p.A. presso il procuratore costituito per il giudizio di primo grado, con ciò palesando anche una volontà contraria all'estromissione dell'alienante.

Deve, pertanto, dichiararsi la contumacia della Assicurazioni Generali S.p.A., non costituitasi in appello, sebbene citata dall'appellante.

3.- Detto ciò, l'appello merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

Preliminarmente, va detto, che il primo giudice ha inquadrato la fattispecie sottoposta al suo esame nel cono normativo di cui all'art. 2054 2° comma, precisando, che trattandosi di scontro di veicoli, "si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli", e quindi sottoposta al regime della prova liberatoria, che il non avrebbe sufficientemente fornito.

L'affermato concorso di colpa non ha formato oggetto di contestazione, lamentando l'appellante solo la errata determinazione del dovuto.

In punto an deve intendersi pertanto formato il giudicato.

4.-L'appellante lamenta, difatti, sostanzialmente, l'errore in cui è incorso il primo giudice nella quantificazione del danno, e l'omessa applicazione delle tabelle milanesi.

In particolare, con il primo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione del primo giudice laddove ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni a cui era pervenuto il ctu designato, riconoscendo al danneggiato postumi permanenti nella percentuale del 9%, ed applicando, al caso sottoposto al suo esame, la normativa di cui all'art. 32, comma 3-ter e 3- quater, D.L. 24/01/2012 n.1 convertito in L. 24/03/2012 n. 27. Ed invero il primo giudice, richiamando la predetta normativa, ha ritenuto non provate, tra le lesioni lamentate, quelle fondate sulla mera asserzione del danneggiato, "non visivamente riscontrata e strumentalmente confermata", negando valenza di prova "a delle sintomatologie solo soggettive ...". Ha ridotto quindi gli

HEL

esiti residuati escludendo evidentemente, in particolare, la sindrome algica riferita dal periziato. Conseguenza di ciò è stato il riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 9% , rientrante dunque nelle c.d. micropermanenti, e la liquidazione dei relativi postumi con il D.M. di cui all'art. 139, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private relativo appunto alle "lesioni di lieve entità"-

Ritiene viceversa questa Corte che non vi era motivo per discostarsi dalle conclusioni a cui era pervenuto il perito medico legale - sicchè le relative contestazioni, sollevate genericamente dalla società appellata non andavano condivise - disattese dal primo giudice con argomentazioni basate su un errato richiamo normativo e non avvalorate da rilievi scientifici.

In primo luogo, è difatti errato il richiamo all'art.32 , comma 3 ter del D.L. 24.1.2012 n.1 – comunque diversamente interpretato dalla giurisprudenza della S.C. di Cassazione e nelle more del giudizio di appello modificato in forza dell'art.1 , comma 19 della L.124/2017 – considerato che lo stesso si riferiva ai soli casi di lesioni, nel loro complesso, di lieve entità, quelli disciplinati dall'art.139 L.209/2005, appunto, nei quali non rientrava quello in esame laddove sussistevano, indiscutibilmente, consistenti lesioni, oggettivamente riscontrabili (fratture ossee, lussazione dell'articolazione, rottura del legamento), alle quali si accompagnava (più che verosimile anche in base a meri dati di comune esperienza) anche una sintomatologia dolorosa . In secondo luogo - se è pur vero che è consentito al giudice di valutare la complessiva attendibilità delle conclusioni peritali, e, se del caso, disattendere le sottese argomentazioni tecniche, laddove queste risultino intimamente contraddittorie - manca una motivazione adeguata della sua scelta.

Il primo giudice avrebbe potuto disattendere legittimamente, difatti, le conclusioni a cui è pervenuto il ctu, soltanto attraverso una valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali e congruamente e logicamente motivata, con l'indicazione degli elementi di cui si era avvalso, per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente (da esso nominato) si era basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici, per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu. A parere di questa Corte, però, non emergono dall'impugnata sentenza criteri di valutazione scientifica , medico- legale, validi al

Mel

fine di contrastare le argomentazioni contenute nell'elaborato del consulente tecnico d'ufficio. Non si può pertanto aderire alle conclusioni a cui è pervenuto il primo giudice, discostandosi da quelle del ctu, con la presunzione che lo stesso nella valutazione dei postumi, abbia considerato anche la sindrome algica, ovverosia " ... qualcosa asserito dal periziato, non visto e né constatato strumentalmente", carente dunque sotto il profilo probatorio. Premesso che non si ravvisa alcun motivo -né ne vengono prospettati - per dubitare delle capacità professionali tecnico-scientifiche del ctu, di verificare, anche in base all'esperienza clinica, la condizione di disagio e di dolore del periziato, a fronte di rilevanti lesioni, quali quelle riportate dal [redacted], osserva in particolare la Corte che l'ausiliare nominato dal Tribunale, con argomentazioni tecnico scientifiche pienamente condivisibili, e tenendo conto di tutti gli esami strumentali in suo possesso (ved. ref. n. 37841 del 27/12/2003/, ved. cartella clinica del n. 14744 P.O., a seguire controlli clinici strumentali eseguiti in data 16/01/2004 presso l'ambulatorio di ortopedia P.O. Loreto Mare; ancora in data 16/02/2004 Rx caviglia sx presso l'Unità Operativa di Radiologia dell'ospedale pubblico Loreto Mare; in data 2/03/2004 Rx caviglia sx U. O. Radiologia P.O. SS. Annunziata; referto Rx del 5.5.2004 collo del piede sx : " esiti di frattura del malleolo tibiale e peroneo- Irregolarità e sclerosi del margine articolare distale della tibia - Presenza di mezzo di sintesi metallico a livello del malleolo tibiale", U.O.C. radiologia P.O. Loreto) è giunto ad un accertamento medico- legale immune da vizi. E d'altronde, risulta dagli incartamenti in atti, che nella seduta del 21/04/2012 presso lo studio del ctu Dr. Carlo Arnese, durante la visita del periziato, era presente il medico fiduciario della convenuta società il Dr. Giuseppe Galiero, che prese parte alla visita medico-legale, il quale ben avrebbe potuto sollevare contestazioni vuoi sulle dichiarazioni del periziando, vuoi sull'operato del ctu e sulla determinazione dei criteri valutativi ,ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale .

In conclusione, ritiene questa Corte, che il Ctù ha correttamente valutato il quadro complessivo del danneggiato, in considerazione degli esami strumentali refertati dai sanitari delle strutture pubbliche, e con l'esame obiettivo del paziente, individuando correttamente la menomazione all'integrità psico-fisica patita dal [redacted] in seguito al sinistro per cui è causa ( non contestata dal ctp fiduciario della società

Mel

assicuratrice, sempre presente durante le operazioni peritali , ved. anche verb. del 21/10/2008 e del 17/03/2009 ) .

Quanto poi al danno estetico, descritto in consulenza ed individuato nell'esame obiettivo locale "esiti cicatriziali all'arto inferiore sx di circa 15 cm. dal lato mediale del mesopiede sx; ed in regione malleolare esterna" osserva la Corte che lo stesso viene correttamente considerato come danno di "lieve entità", anche in considerazione della zona interessata dalle cicatrici non visibile facilmente, per la loro localizzazione ( di cui il CTU ha mostrato di tenere in debito conto). A ciò si aggiunge che, come è noto, la percentuale di invalidità non deve essere rappresentata dalla somma delle diverse lesioni riscontrate, ma da una valutazione unitaria dell'incidenza delle stesse sul "valore uomo".

Va ricordato altresì che, in seguito alle note pronunce a Sezioni Unite della S.C. di Cassazione del novembre 2008 (per tutte v. n.26972/2008), il danno non patrimoniale, pur nelle sue diverse componenti (tradizionalmente indicate quali autonome voci di danno, quali il biologico, il morale, il danno alla vita di relazione, danno estetico, il danno esistenziale ecc), deve essere considerato unitariamente, con la conseguente liquidazione di un unico importo complessivo, che tenga nel debito conto però di tutti gli elementi di pregiudizio subiti.

5.- Ciò posto, e passando al secondo, e terzo, motivo di censura, e quindi al quantum, si rileva, che effettivamente il Tribunale ha penalizzato l'odierno appellante, riducendo la percentuale degli esiti al 9% si da rientrare nelle cd micro permanenti , ed applicando di conseguenza al caso sottoposto al suo esame i criteri risarcitori di cui all'art. 139 D.lgs 7/9/2005 n.209.

Sul punto si ribadisce che le norme richiamate dal primo giudice non sono applicabili al caso in esame, in quanto il \_\_\_\_\_, per come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio, condivisa da questa Corte , ebbe a riportare a seguito del sinistro per cui oggi è causa, postumi di natura permanente del 15%.

In base alle risultanze della ctu medico legale al caso di specie andavano quindi applicate, per la liquidazione del danno non patrimoniale, le tabelle del Tribunale di Milano - anche dalla S.C. di Cassazione ritenute ormai i criteri da utilizzare al fine di garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte

nel

di casi analoghi e riconosciuti avere “ la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.” (cfr Cass. n.20895/15; 3505/16 e n.9950/17).

Ciò posto si ricorda che l'ausiliare, ritenuto il quadro lesivo compatibile con la dinamica dell'incidente riferita dal periziato, ha quantificato nella misura del 15% l'entità della riduzione della integrità psico-fisica (consistente in “sindrome algico-disfunzionale dell'arto inferiore sinistro da astragalica trattata chirurgicamente con riduzione e sintesi con fili K”), accertando altresì che per il trauma distorsivo al collo piede sx si era reso necessario un iter diagnostico e curativo, che protrasse la prognosi a circa 180 gg dall'incidente. Valutando quindi così la fattispecie: “60gg di inabilità temporanea assoluta; 60 gg. di inabilità parziale al valore medio del 50% e 60 gg. di inabilità parziale al valore medio del 25%, comprensivi del periodo occorrente alla riabilitazione funzionale e secondo la comune esperienza clinica.”

Quindi, passando alla quantificazione, alla stregua del criterio uniformemente adottato dalla Corte, giuste le più recenti tabelle redatte dal Tribunale di Milano (anno 2018), comprensive del danno biologico e danno morale, compete all'attualità all'appellante per danno non patrimoniale, la somma di €47.664,00 tenuto conto della età dell'appellante (anni ), alla data del fatto. Deve poi essere riconosciuto il danno da invalidità temporanea, derivante dalle conseguenze patite in occasione del sinistro, che può essere liquidato ,sulla base di un indennizzo giornaliero di €. 100,00 rispetto all'invalidità temporanea assoluta, in complessivi €.10.500,00 ( di cui €. 6.000,00 x i 60 gg. al 100%; € 3.000,00 per i 60 gg. al 50% ed €.1500,00 x per i 60 al 25%)

Un importo totale, pari quindi ad €.58.164,00, in valore di moneta attuale.

La Corte, ritiene che questo importo non debba essere ulteriormente “personalizzato” considerato che l'appellante non ha allegato e provato circostanze peculiari che potessero giustificare questa operazione (le privazioni che l'attore/odierno appellante lamenta sarebbero comuni a ogni ragazzo di pari età che subisse una lesione che compromette la deambulazione, mentre la cenestesi lavorativa va esclusa in base alle risultanze della CTU) .

Mez 10

Per quanto riguarda, poi, il danno patrimoniale in termini di perdita di chance, che l'appellante lamenta solo in conclusione, senza una specifica allegazione, per completezza, si osserva che, secondo il consolidato insegnamento della S.C. di Cassazione, " la perdita di "chance", pur potendo essere costituita dalla perdita di una mera possibilità presente nella sfera giuridica del danneggiato, deve tuttavia essere concreta ed effettiva, non meramente teorica ed ipotetica, e la sua compromissione, ove dedotta, deve essere provata dall'attore, identificandosi con la prova stessa del danno." (cfr. Cass. n.26822/17) Il creditore che voglia ottenere, a titolo di risarcimento, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha cioè "l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta." (v. Cass. n. 6488/17 ~~che~~ in fattispecie analoga alla presente, relativa alla perdita di "chance" lavorative future asseritamente subite da un'infortunata in un sinistro stradale)

Detto ciò, e ritornando alla somma spettante al \_\_\_\_\_, la predetta somma di €58.164,00 va ridotta al 50% per il ravvisato concorso di colpa, non contestato in questa sede.

Detto ciò, passando al quarto motivo di censura, si rileva che l'appellante lamenta il mancato riconoscimento da parte del primo giudice, del danno morale.

Tale allegazione è superata dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati dalle tabelle del Tribunale di Milano, ed in particolare del cd. "punto appesantito", già comprensivo cioè anche del danno non patrimoniale in termini di "dolore" e "sofferenza soggettiva".

Passando, al quinto motivo di censura, si osserva, che effettivamente "nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in

Hel

maniera remunerativa” La liquidazione del danno da ritardato adempimento – errata la sentenza del primo giudice che riconosce solo gli interessi dalla data della pronuncia - può avvenire dunque nella fattispecie, avuto riguardo all’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. SU n. 1712/1995), calcolando gli interessi compensativi al saggio legale, da applicare sull’intero capitale prima devalutato al momento del fatto (dicembre 2003), e poi rivalutato annualmente fino all’attualità.

Atteso che dagli atti non risultano versamenti in acconto, il calcolo degli interessi per il danno da lucro cessante, va calcolato sulla somma pari ad €. 28.082,00 (ridotto il dovuto al 50% per il concorso di colpa) - già in valore in valore di moneta attuale, sulla quale spettano gli interessi compensativi, che potranno essere calcolati, al tasso legale, anno per anno sulla somma iniziale di €.22.701,70 (così devalutata alla data del sinistro la somma predetta “totale devalutazione: € 5.380,30 ”) via via rivalutata, dal 27.12.2003 ad oggi, ed ulteriori interessi al tasso legale sul dovuto dalla presente pronuncia al saldo.

Passando ad esaminare, il sesto ed ultimo motivo di censura, l’appellante lamenta l’omesso pagamento della parcella penale e stragiudiziale, e l’omesso pagamento della parcella del ctp, non liquidato dal primo giudice.

Il motivo è infondato e va rigettato (salvo quanto si dirà infra in relazione all’esigenza di provvedere ex novo in relazione alle spese di primo grado).

Ed invero il Tribunale ha già liquidato anche le spese stragiudiziali, nell’importo di €.300,00 (così ridotto il dovuto alla metà per il concorso di colpa). Tanto si legge espressamente in motivazione e trova riscontro nella somma complessivamente riconosciuta in dispositivo a titolo di spese . Esclusa quindi l’omessa pronuncia , la somma predetta pare idonea a coprire le spese stragiudiziali, considerato che: non è questa la sede per liquidare eventuali spese sostenute in sede penale, che le spese indispensabili per la fase giudiziale poi seguita vanno ricomprese tra le spese di lite (v. Cass .n.2275/06) ; e che non vanno rimborsate le spese ultronee o non documentate (v. Cass.n.9548/17)

La riforma della sentenza nel merito impone di riliquidare anche le spese di lite di primo grado, in considerazione dell’esito complessivo della controversia (sicché

HEL

restano assorbiti i relativi motivi di doglianza).

Orbene, per il primo grado, ferma restando la parziale compensazione che trova giustificazione nel ravvisato concorso di colpa, le competenze professionali vanno liquidate in base al DM n.140/2012, in particolare, considerato il (nuovo) valore della controversia e dunque utilizzato come parametro di riferimento lo scaglione che va da 25.001 a 50.000,00 €, nei valori medi, vanno liquidate in €.1.200,00 per la fase di studio; €. 600,00 per la fase introduttiva; €. 1.200,00 per la fase istruttoria ed €. 1.500,00 per la fase decisoria, e quindi complessivamente in €. 4.500,00 per compensi, che ridotti alla metà ammontano ad €.2.250,00, a cui vanno aggiunti €. 303,19 per (la metà delle) spese vive, ed €.300,00 per (la metà delle) spese stragiudiziali, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Liguori.

Le spese di ctu, vanno confermate per i  $\frac{3}{4}$  a carico della società convenuta, come disposto dal primo giudice .

Per il presente grado di giudizio le competenze legali vanno poste interamente a carico della società appellata, per il principio della soccombenza, e liquidate come in dispositivo , in base ai parametri di cui al DM n° 55 /2014, così come modificati ed aggiornati dal D.M. n. 37/2018 pubblicato sulla G.U. del 26/04/2018 ed entrato in vigore il 27/aprile 2018 ( nei valori medi) tenuto conto del valore effettivo della controversia in sede di gravame.

#### PQM

La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello come in epigrafe proposto, disattese ogni altra istanza, deduzione ed eccezione , così provvede:

- 1) Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Giuseppe contro la sentenza n° 12266/2013 del Tribunale di Napoli e per l'effetto, in parziale riforma della stessa, che nel resto conferma:
- 2) Rideterminato il danno come in motivazione, condanna la società appellata Assicurazioni Generali Italia S.p.A, al pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 28.082,00 (già ridotta al 50% per il concorso di colpa) - in valore di moneta attuale, sulla quale spettano gli interessi compensativi, che potranno essere calcolati, al tasso legale, anno per anno sulla somma iniziale di €.22.701,70 (così

Hel


devalutata alla data del sinistro la somma predetta) via via rivalutata, dal 27.12.2005 ad oggi, ed ulteriori interessi al tasso legale sul dovuto dalla presente pronuncia al saldo.

- a) Condanna altresì l'appellata società al pagamento in favore di Giuseppe della metà delle spese del primo grado del giudizio che liquida già in tale percentuale ridotta, in €. 2.250,00 per compensi, a cui vanno aggiunti €. 303,19 per spese vive ed €.300,00 per spese stragiudiziali, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione, in favore del procuratore anticipatario Avv. Liguori;
- b) Condanna inoltre l'appellata società al pagamento in favore di Giuseppe delle spese del presente grado del giudizio che liquida in €. 804,00 per spese vive ed €.6.615,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione, ex art. 93 cpc, in favore dei difensori Avv.Ti Michele Liguori e \_\_\_\_\_, anticipatari.

Così deciso in Napoli il 24 settembre 2019 nella camera di consiglio di questa Corte

Il Giudice aus. rel.

(Rita Anna De Falco)



Il Presidente

(Marzia Consiglio)



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Napoli.	11 NOV. 2019
Il cancelliere Giudiziario Carmen Cucchiello	

